


# Comune di Cercola

- Provincia di Napoli -

Piazza Libertà 6  
80040 Cercola (NA)



## REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI ESTERNI

Approvato con deliberazione di G.C. n. del , nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio con deliberazione n.44/08



## INDICE

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Finalità, ambito applicativo
- Art. 3 – Esclusioni
- Art. 4 - Ricorso agli incarichi esterni
- Art. 5 - Presupposti per il conferimento di incarichi
- Art. 6 - Selezione degli esperti mediante procedure comparative
- Art. 7 - Modalità e criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative
- Art. 8 - Conferimento di incarichi esterni senza esperimento di procedura comparativa
- Art. 9 - Formazione della graduatoria e disciplinare di incarico
- Art. 10 - Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico
- Art. 11 - Regime particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa
- Art. 12 - Divieto d'uso delle collaborazioni esterne per funzioni ordinarie.
- Art. 13 - Pubblicizzazione degli incarichi
- Art. 14 - Controllo dell'organo di revisione e della Corte dei Conti
- Art. 15 - Entrata in vigore

## Art. 1

### *Oggetto*

1. Il presente regolamento è predisposto nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 44 del 28.11.2008.
2. La presente disciplina definisce e disciplina i criteri, i requisiti e le procedure per il conferimento d'incarichi di collaborazione autonoma, di natura professionale o occasionale o continuativa, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, ad esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in correlazione a quanto previsto dall'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, e s.m.i., e dall'art. 110, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000 nonché dall'articolo 3, commi 56 e 57, della Legge 244/07.
3. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle norme del codice civile nonché alle altre disposizioni legislative e regolamentari.

## Art.2

### *Finalità, ambito applicativo*

1. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a definire una organica disciplina in materia di incarichi di collaborazione autonoma a soggetti esterni ed a consentire una razionalizzazione delle spese.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni che seguono, sono da intendersi contratti di collaborazione autonoma:
  - di natura occasionale, quelli che si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente; i relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del codice civile e generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di una attività circoscritta e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché prolungata nel tempo e sono finalizzate a sostenere e migliorare i processi decisionali dell'ente; tali contratti devono avere una durata massima di 30 giorni ed il compenso non può superare la soglia di € 5.000,00;
  - di natura coordinata e continuativa, quelli che si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese nell'ambito di rapporti di collaborazione di carattere sistematico e non occasionale, che si estrinsecano in prestazioni d'opera intellettuale rese con continuità e sotto il coordinamento del committente, ma senza vincolo di subordinazione, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del codice civile, nonché dell'art. 409 n. 3 del codice di procedura civile;
  - di natura professionale quelli privi del carattere dell'occasionalità instaurati con professionisti aventi, di norma, iscrizione in Albi, Collegi, Ordini Professionali, in possesso della partita IVA, che esercitano abitualmente attività che siano connesse con l'oggetto della prestazione o da esperti di comprovata qualificazione risultante da documentato curriculum i quali, con lavoro proprio e senza vincolo di subordinazione, si impegnano in una prestazione d'opera o nel raggiungimento di un risultato.
3. Gli incarichi di collaborazione autonoma di cui ai commi precedenti si articolano secondo le seguenti tipologie:
  - a) **incarichi di studio**, consistenti nello svolgimento di un'attività di studio, con la finalità di produrre un risultato che diverrà proprietà dell'ente e sarà da questo utilizzato; il requisito essenziale è la predisposizione di una relazione scritta finale nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;

b) **incarichi di ricerca**, riguardanti lo svolgimento di attività di speculazione e di approfondimento relative a determinate materie e la prospettazione dei relativi risultati e soluzioni, i quali presuppongono la preventiva definizione di specifici programmi da parte dell'ente;

c) **consulenze**, consistenti nell'acquisizione, tramite prestazioni professionali, di pareri, valutazioni, espressioni di giudizio su una o più specifiche questioni proposte dall'ente.

d) **altre collaborazioni esterne ad alto contenuto professionale.**

5. Gli incarichi di collaborazione esterna, proprio perché trattasi di forme di lavoro autonomo, non possono riguardare compiti e/o funzioni istituzionali dell'Ente, consistenti nell'esercizio di attività di gestione o di rappresentanza dell'Ente stesso, che possono essere svolti dal solo personale dipendente, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e con contratti a termine;

6. Il contratto d'opera è espletato senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del committente. Tali contratti non comportano obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l'inserimento nella struttura organizzativa del committente e possono essere svolti, nei limiti concordati, anche nella sede del committente.

### **Art. 3**

#### **Esclusioni**

7. Il presente regolamento non si applica:

a) alle materie riconducibili all'appalto di lavori o di servizi per i quali trova applicazione la specifica normativa di cui al decreto legislativo 163/06;

b) agli incarichi conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'amministrazione, per i quali l'ente predisporrà apposite procedure nel rispetto della normativa vigente, ed agli incarichi professionali inerenti attività notarili;

c) agli incarichi già disciplinati da una specifica normativa di settore (per esempio incarichi professionali di progettazione, di direzione lavori, di collaudo e prestazioni accessorie comunque connesse con la realizzazione ed esecuzione delle opere pubbliche o incarichi per l'attuazione della normativa antincendio);

d) agli incarichi ex art. 90 d.lgs 267/00;

e) agli incarichi conferiti ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione ed ai membri delle commissioni di gara e di concorso;

f) alle prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piano o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

### **Art. 4**

#### **Ricorso agli incarichi esterni**

1. La competenza all'affidamento degli incarichi è dei Responsabili di Settore che intendono avvalersene, i quali possono ricorrervi solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla Legge o previste nell'ambito di un programma approvato dal consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera b), del testo unico di cui al D.Lgs. n. 267/2000;

2. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel Bilancio preventivo.

### **Art. 5**

#### **Presupposti per il conferimento di incarichi**

1. Gli incarichi possono essere conferiti ad esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti la cui verifica deve analiticamente risultare dall'atto di conferimento:

a) l'oggetto della prestazione d'opera intellettuale deve corrispondere alle competenze istituzionali attribuite dall'ordinamento all'ente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all'attività amministrativa;

b) l'ente deve avere preliminarmente accertato l'inesistenza, all'interno della propria organizzazione, delle strutture e delle figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico ovvero l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; a tal proposito il responsabile del settore che intende conferire l'incarico considera l'impossibilità oggettiva di ricorrere al personale interno alla propria struttura, per l'assenza di risorse umane disponibili, ovvero per ragioni gestionali che ne impediscono l'utilizzo, nei tempi richiesti (eccessivi carichi di lavoro o indifferibilità di altri impegni di lavoro ovvero lo rendono più utilmente utilizzabile in altre attività istituzionali, che verrebbero penalizzate dalla scarsità quantitativa e qualitativa del personale effettivamente in servizio); lo stesso responsabile può ricorrere ad interpellare presso altre strutture organizzative se ritiene necessario accertarsi dell'assenza delle professionalità o dell'impossibilità al loro utilizzo; l'avvenuta verifica di tali circostanze dovrà essere specificata nella determinazione di incarico;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea ed altamente qualificata: gli incarichi possono essere conferiti solo ad esperti di particolare e comprovata capacità professionale e specializzazione universitaria (Laurea magistrale o titolo equivalente correlata al contenuto della prestazione richiesta).

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini od albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore, e negli altri casi che saranno previsti da disposizioni di legge;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso dell'incarico, nonché la tempistica degli adempimenti qualora l'incarico sia correlato a fasi di sviluppo;

e) l'importo del compenso, adeguatamente motivato, deve essere strettamente correlato alla effettiva utilità che può derivare all'ente dalla esecuzione della prestazione oggetto dell'incarico; lo stesso importo deve essere compatibile con la spesa prevista dal documento di programmazione, a tal fine il responsabile del settore competente acquisisce attestazione del responsabile del servizio finanziario circa il rispetto dei limiti di spesa;

f) gli incarichi devono essere conferiti nel rispetto della procedura comparativa di cui agli articoli successivi.

## Art. 6

### *Selezione degli esperti mediante procedure comparative*

1. Gli incarichi sono conferiti tramite procedura di selezione, con comparazione dei curricula professionali degli esperti esterni e, ove ritenuto opportuno, successivo colloquio dei partecipanti alla selezione.

2. Il Responsabile competente, fatta salva la possibilità di ricorrere ad ulteriori forme di pubblicità, predispone un apposito avviso di selezione, da pubblicare all'Albo pretorio e sul sito internet dell'ente per almeno dieci giorni consecutivi, e comunque fino al termine di presentazione delle domande, nel quale siano evidenziati:

a) i titoli, i requisiti professionali e le esperienze richiesti per la partecipazione alla selezione e alla prescritta procedura comparativa;

b) il termine, e le modalità di presentazione delle domande;

c) i criteri per la valutazione delle domande;

d) il luogo e le modalità di realizzazione dell'incarico;

e) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico (occasionale o coordinato e continuativo);

f) la sua durata;

g) il compenso complessivo lordo e tutte le informazioni connesse (periodicità del trattamento, etc..).

In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- godere dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;

3. Il Responsabile ha comunque facoltà di predisporre un bando o avviso pubblico, finalizzato a formare un elenco, della durata massima di un anno dei soggetti professionali di cui avvalersi, nel rispetto delle procedure comparative di cui al presente atto. Il bando o l'avviso devono contenere:

- i termini ed i contenuti della domanda che gli interessati devono presentare per ottenere l'ammissione all'elenco;
- la produzione dei curricula da allegare alla domanda;
- i criteri di valutazione della procedura comparativa.

4. Le domande ed i curricula pervenuti sono esaminate dal responsabile interessato al conferimento dell'incarico. Qualora in funzione della complessità o della particolare qualificazione tecnica il Responsabile ritiene necessario un supporto tecnico nella valutazione dei curricula, nell'avviso pubblico verrà specificato che la selezione verrà effettuata attraverso apposita commissione, presieduta dallo stesso Responsabile, che potrà essere composta da personale interno dell'ente.

#### Art. 7

##### *Modalità e criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative*

1. Il Responsabile di settore competente procede alla selezione dei candidati che partecipano alla selezione, fatto salvo quanto disposto all'art. 6 c. 4.

2. La valutazione è effettuata secondo i criteri predeterminati nell'avviso avuto riguardo alla congruenza dei medesimi titoli con le esigenze e le finalità istituzionali che si intendono perseguire con l'incarico, valutando in termini comparativi i titoli, i requisiti professionali e le esperienze illustrate dai singoli candidati e le eventuali proposte economiche. Nella valutazione si terrà conto dei seguenti elementi:

- qualificazione culturale (titoli posseduti ed eventualmente votazione conseguita);
- esperienza professionale (anzianità di eventuale iscrizione all'albo, esperienze pregresse in attività analoghe a quelle oggetto dell'incarico da conferire, ecc.);
- eventuali caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta;
- eventuali tempi di realizzazione dell'attività;
- ribasso del compenso qualora lo stesso potesse essere oggetto dell'offerta;
- altri elementi che il responsabile ritiene di dover considerare.

A discrezione del Responsabile competente, la valutazione delle domande può essere integrata da un colloquio con i candidati che presentano il livello professionale maggiormente rispondente all'attività oggetto dell'incarico da conferire.

#### Art. 8

##### *Conferimento di incarichi esterni senza esperimento di procedura comparativa*

1. In deroga a quanto previsto dagli articoli precedenti, il Responsabile di settore competente può conferire gli incarichi in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorra una delle seguenti situazioni:

a) quando non abbiano avuto esito le procedure comparative disciplinate dal presente regolamento, a patto che non vengano modificate le condizioni previste dall'avviso di selezione o dalla lettera di invito;

determinati dall'ente, che richiedono l'esecuzione di prestazioni professionali particolarmente qualificate in tempi ristretti, non consentano l'utile e tempestivo esperimento di procedure comparative di selezione;

c) nel caso in cui l'attività riguardi prestazioni per le quali si richiedono particolari e specifiche competenze non comparabili in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni, per cui risulta notorio che uno solo può fornirle o eseguirle con il grado di perfezione richiesto;

d) nel caso di prestazioni lavorative di tipo complementare, non ricomprese nell'incarico principale già conferito, qualora motivi sopravvenuti ne abbiano determinato la necessità per il risultato finale complessivo; l'attività complementare può essere affidata senza alcuna selezione a condizione che non possa essere separata da quella originaria senza recare pregiudizio agli obiettivi o ai programmi perseguiti con l'incarico originario;

e) nel caso in cui il valore unitario dell'incarico sia limitato e comunque non superiore al limite di € 5.000,00;

2. Gli incarichi affidati secondo le disposizioni del comma precedente devono rispettare un criterio di rotazione qualora applicabile relativamente alle ipotesi contemplate.

### Art. 9

#### *Formazione della graduatoria e disciplinare di incarico*

1. Il Responsabile di settore competente approva con propria determinazione le risultanze della procedura svolta e lo schema di disciplinare di incarico ed effettua tutti gli adempimenti necessari al perfezionamento del rapporto contrattuale.

2. Il disciplinare di incarico, inteso come atto di natura contrattuale stipulato in forma scritta nel quale sono specificati gli obblighi per il soggetto incaricato contiene i seguenti elementi:

a) le generalità del contraente;

b) la precisazione della natura dell'incarico/collaborazione di lavoro autonomo, occasionale o coordinata e continuativa;

c) i termini di esecuzione della prestazione e/o di durata dell'incarico;

d) il luogo in cui viene svolto l'incarico;

e) l'oggetto;

f) le modalità di esecuzione e delle eventuali verifiche;

g) l'ammontare del compenso e gli eventuali rimborsi spese;

h) la determinazione di eventuali penali pecuniarie e le modalità della loro applicazione;

i) la definizione dei casi di risoluzione contrattuale per inadempimento;

j) il foro competente in caso di controversie.

3. La sottoscrizione del contratto e la sua validità sono subordinate alla verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità e dall'apposita autorizzazione qualora l'incaricato sia dipendente di una pubblica amministrazione.

### Art. 10

#### *Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico*

1. Il Responsabile competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo.

2. Il Responsabile competente accerta, altresì, il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti.

3. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Responsabile può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempimento.

4. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il Responsabile può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a

novanta giorni, ovvero, sulla base della esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

5. Il Responsabile verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti ed autorizzati.

#### **Art. 11**

##### ***Regime particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa***

1. Gli incarichi possono essere conferiti con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, n. 3, c.p.c., nel rispetto della disciplina del presente regolamento, quando le prestazioni d'opera intellettuale e i risultati richiesti al collaboratore devono essere resi con continuità e sotto il coordinamento del Responsabile di Area competente.

2. Le prestazioni sono svolte senza vincolo di subordinazione e sono assoggettate a un vincolo di coordinamento funzionale agli obiettivi/attività oggetto delle prestazioni stesse, secondo quanto stabilito dal disciplinare di incarico e dal Responsabile di Area competente.

3. Al collaboratore non possono essere affidati poteri gestionali autonomi né compiti di rappresentanza dell'ente.

4. Il collaboratore non è tenuto al rispetto di un orario predeterminato; la sua attività può essere esercitata presso le sedi dell'amministrazione, secondo le direttive impartite dal Responsabile di settore competente, il quale mette eventualmente a disposizione i locali, le attrezzature e gli impianti tecnici strettamente funzionali all'espletamento dell'incarico.

5. Gli eventuali obblighi di iscrizione alla gestione separata Inps di cui alla legge 335/1995, e s.m.i., sono a carico del collaboratore, che è tenuto a darne idonea comunicazione all'amministrazione. Gli eventuali obblighi di iscrizione all'Inail sono a carico dell'amministrazione, che è tenuta a darne idonea comunicazione al collaboratore. Il collaboratore è altresì tenuto a dare idonea certificazione delle detrazioni eventualmente spettanti, nonché degli altri dati ritenuti necessari.

6. I diritti e i doveri del committente e del collaboratore, le modalità di svolgimento delle prestazioni, i casi di sospensione e di estinzione del rapporto di collaborazione sono disciplinati dalla determinazione del Responsabile di settore e dal disciplinare d'incarico.

7. In ogni caso i contratti di collaborazione devono essere trasmessi in copia all'ufficio personale immediatamente, e la sottoscrizione deve essere preventiva di almeno due giorni dall'inizio della prestazione in modo da permettere all'ufficio preposto di adempiere correttamente alle nuove disposizioni legislative in materia di collocamento.

8. Per gli aspetti non direttamente previsti dal presente articolo, si applicano gli artt. 2222 e seguenti del codice civile, nonché tutte le altre norme di legge e di regolamento in materia di collaborazione coordinata e continuativa.

#### **Art. 12**

##### ***Divieto d'uso delle collaborazioni esterne per funzioni ordinarie: divieto di lavoro subordinato***

1. E' fatto divieto assoluto di conferire incarichi di collaborazione per lo svolgimento di funzioni ordinarie.

2. Il ricorso a collaborazioni coordinate e continuative per lo svolgimento di funzioni ordinarie o comunque l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il Responsabile del settore competente.

#### **Art. 13**

##### ***Pubblicizzazione degli incarichi***

1. Al Responsabile competente, ai sensi dell'articolo 1 c. 127 della Legge 662/96, è fatto obbligo di pubblicare sul sito *web* istituzionale gli estremi dei provvedimenti di affidamento, le generalità dei soggetti percettori, la ragione dell'incarico e l'ammontare dell'incarico. Il provvedimento di liquidazione del compenso, derivante dall'assolvimento dell'incarico, dovrà contenere l'indicazione dell'avvenuta pubblicazione sul sito *web* del conferimento dell'incarico.

2. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per l'incarico costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del Funzionario competente.
3. I contratti relativi agli incarichi conferiti a norma del presente regolamento sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione di cui al comma 1.
4. I provvedimenti di conferimento degli incarichi ed i relativi provvedimenti di liquidazione vanno comunicati contestualmente alla loro adozione all'ufficio personale per la trasmissione dei dati, nei termini di legge, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica.
5. Qualora l'incarico venga conferito a dipendenti pubblici, al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1. commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai sensi dell'articolo 53 del d.lgs 30 marzo, n. 165 e ss.mm.ii., lo stesso ufficio personale è tenuto a comunicare, entro il 30 aprile di ciascun anno, all'amministrazione di appartenenza i compensi erogati nell'anno precedente.

#### **Art. 14**

##### ***Controlli dell'organo di revisione e della Corte dei Conti***

1. Gli atti di spesa per gli incarichi sono comunicati all'organo di revisione dell'ente.
2. Gli atti di spesa superiori a 5 mila euro, ai sensi dell'articolo 1 comma 173 della Legge 266/2005, devono essere trasmessi per il controllo successivo alla Sezione regionale della Corte dei Conti, secondo le modalità eventualmente fissate dalla sezione medesima.
3. Il presente regolamento viene trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, entro 30 giorni dall'adozione.


#### **Art. 15**

##### ***Entrata in vigore***

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione.

Approvato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**  
dr. Pasquale TAMMARO



**IL SEGRETARIO GENERALE**  
dr.ssa Rosalba AMBROSINO

---

**CERCOLA, 10 dicembre 2008**

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art.124 comma 1 T.U., viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi, a cura del messo Comunale.

E' stata comunicata con lettera n° 24209 in data 10 dicembre 2008 ai signori capigruppo consiliari come prescritto dall'art. 125, T.U..

---

Dalla Residenza municipale, 10 dicembre 2008



**IL SEGRETARIO GENERALE**  
dr.ssa Rosalba AMBROSINO

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 T.U.)**

Si certifica che la presente deliberazione diventerà esecutiva ai sensi di legge il: 5/12/2008

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 T.U.);  
 immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 T.U.);

Dalla residenza municipale, 10 dicembre 2008



**IL SEGRETARIO GENERALE**  
dr.ssa Rosalba AMBROSINO